



# COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 della Giunta Comunale

**OGGETTO:** CAUSA ANZELINI MANUFATTI E PERLINATI COMUNE DI FONDO/ ITAS ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI CON SEDE IN TRENTO R.G. 188/2013. PRESA ATTO ESITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 352/2014 DI DATA 4 DICEMBRE 2014 DEPOSITATA IN DATA 17 DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA SALDO COSTITUZIONE IN APPELLO. PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 30 DI DATA 10 APRILE 2014.

L'anno **2015** addì **19** del mese di **febbraio** alle ore **16,00**, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Bonadiman Remo     | - Sindaco      |
| 2. Donà Lucia         | - Vice Sindaco |
| 3. Anzelini Emma      | - Assessore    |
| 4. Bertagnolli Adolfo | - Assessore    |
| 5. Graziadei Daniele  | - Assessore    |

Assenti		
Giustif.	Ingiust.	
X		

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BONADIMAN REMO nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 54 – L.R. 04/01/1993, N. 1)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24/02/2015 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
f.to dott. Luca Santini

**OGGETTO: CAUSA ANZELINI MANUFATTI E PERLINATI COMUNE DI FONDO/ ITAS ISTITUTO TRENTO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI CON SEDE IN TRENTO R.G. 188/2013. PRESA ATTO ESITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 352/2014 DI DATA 4 DICEMBRE 2014 DEPOSITATA IN DATA 17 DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA SALDO COSTITUZIONE IN APPELLO. PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 30 DI DATA 10 APRILE 2014.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso con precedente deliberazione n. 12 di data 2 febbraio 2010 è stato autorizzato di costituirsi in Giudizio e di affidare all'Avvocato Flavio Maria Bonazza del Foro di Trento, al fine di tutelare la Posizione dell'Ente, il Patrocinio legale nella causa intestata Atto di Citazione in Giudizio Civile presso il Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Cles (TN), prot. n. 6087 del 19.11.2009, con parte attrice la società Anzelini Manufatti e Perlinati in legno srl con sede in Fondo in via Doss Sedrena, 20, e come parte convenuta il Comune di Fondo, impegnando la somma di € 4.500,00 + 12,5% spese generali + 4% C.N.P.A. + 20% IVA al cap. 490 per un totale complessivo di € **6.318,00**;

Preso atto che a mezzo del patrocinatore nominato con la richiamata deliberazione n. 12/2010, il Comune di Fondo si è regolarmente costituito in giudizio, unitamente alla Provincia Autonoma di Trento ed all'Assicurazione ITAS di Trento, e sono state depositate le memorie a difesa delle proprie ragioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 190 di data 30 dicembre 2010 con la quale, in considerazione della complessità della causa, si autorizzata l'integrazione di Euro **4.000,00** dell'impegno di spesa per l'incarico affidato con la precedente deliberazione n.12/2010;

Constato che in data 18 dicembre 2012, il Giudice Monocratico emetteva la sentenza n. 134/2012 ,che pur riconoscendo la responsabilità dei soggetti chiamati in causa con conseguente risarcimento del danno e rimborso delle spese legali a favore della parte attrice, accertava, tuttavia, la piena operatività della polizza di Assicurazione sottoscritta tra il Comune di Fondo e la compagnia ITAS di Trento e condannava la stessa a tenere indenne l'amministrazione comunale dall'esborso delle somme riconosciute e condannava la stessa ITAS alla rifusione a favore del Comune di Fondo del compenso professionale legale nell'importo di Euro 4.500,00 oltre gli oneri di legge;

Verificato che in attuazione della citata sentenza n. 134/2012, ITAS ha provveduto al pagamento dell'importo di Euro 39.920,00 oltre gli interessi ed oneri di legge a titolo al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese legali a favore della parte attrice ,ma non provvedeva al rimborso delle spese legali a favore del Comune. Interpellata la compagnia ITAS in merito al mancato rimborso delle somme dovute al Comune, la stessa contestava la piena operatività della polizza, come riconosciuta dal giudice di primo grado, ritenendo che l'importo a loro carico non potesse superare la somma di Euro 10.000,00 (corrispondente al massimale previsto nella polizza di assicurazione n. M090119118).

Esperito a tal proposito un vano tentativo di addivenire ad una soluzione della questione condivisa e che nello stesso tempo tutelasse le posizioni riconosciute al Comune di Fondo dalla citata sentenza n. 134/2012 (la proposta fatta dalla Compagnia di assicurazioni e sulla base anche dell'istruttoria condotta sia pure in via informale con il Servizio Autonomie Locali, non poteva essere accolta), in seguito all'atto di citazione presso la Corte d'Appello di Trento presentato da ITAS assicurazione contro la sentenza del Tribunale di Trento – sezione staccata di Cles - n . 134/2012 di data 18 dicembre 2012, con propria precedente deliberazione n. 136 di data 17 ottobre 2013, si autorizzava il Sindaco di Fondo in qualità di legale rappresentante, a resistere alla citazione in Appello promossa dall'ITAS Assicurazioni con sede in Trento e confermato patrocinatore legale del Comune di Fondo l'Avv. Flavio Maria Bonazza con studio legale in Trento, dando allo stesso la facoltà di dire, eccepire, dedurre ed in generale di procedere nel modo ritenuto più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune di Fondo nella vertenza in argomento.

Con la stessa deliberazione n. 136/2013 veniva riconosciuto al patrocinatore del Comune di Fondo un di Euro 5.200,00 oltre oneri di legge(I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) per un importo di Euro **6.597,76** capitolo 490 – Servizi legali del bilancio 2013;

Richiamata ora la propria precedente deliberazione n. 32 di data 10 aprile 2014 con la quale a seguito ricevimento della nota dell'avvocato Flavio Maria Bonazza pervenuta in data 27 febbraio 2014, prot. n. 1117 dell'importo di Euro 3.000,00 oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) dell'importo complessivo di Euro **3.818,38** di cui

Euro 11,98 per rimborso spese, si autorizzava la liquidazione del corrispondente importo imputando tale spesa a titolo di acconto per l'attività svolta dal patrocinatore per la prima udienza di Appello, anziché a saldo dell'attività svolta per il primo grado di giudizio (terminato con la sentenza del Giudice Monocratico n. 134/2012) come invece risultava correttamente indicato nella citata nota di data 27 febbraio 2014 e pertanto la spesa è stata erroneamente imputata all'impegno assunto con la deliberazione n. 136 di data 17 ottobre 2013 e riferita all'appello anziché a quella impegnata con la deliberazione n. 12 di data 2 febbraio 2010, successivamente integrata con la deliberazione n. 190 di data 30 dicembre 2010, corrispondente alle spese per il patrocinio di primo grado;

*Vista ora la sentenza della corte di Appello 352/2014 di data 4 dicembre 2014 depositata in data 17 dicembre 2014 con la quale:*

*“La Corte definitivamente pronunciandosi sulla causa iscritta al n. 183/13 rg. così prevede*

- 1) in parziale riforma della sentenza n. 132/2012, che nel resto conferma, limita nella somma di Euro 25.150, l'obbligo della compagnia a tenere indenne il Comune di Fondo per i danni di cui è causa;*
- 2) condanna l'Itas Mutua alla rifusione in favore del Comune di Fondo delle spese di entrambi i gradi liquidate, quanto al primo grado, nella stessa misura già liquidata dal Tribunale e, quanto al secondo, nella complessiva somma di euro 3.770,00 oltre gli accessori di legge e rimborso forfettario 15%;*
- 3) condanna il Comune di Fondo alla restituzione in favore dell'Itas Mutua spa della somma di Euro 6.724,25 oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo;*

Preso atto che sulla base del dispositivo della sentenza della Corte di Appello, sopra richiamata e di quanto disposto dal Giudice di primo grado e tenendo conto delle compensazioni delle posizioni delle parti, il Comune di Fondo vanta un credito dall'ITAS Mutua Assicurazioni dell'importo complessivo **4.402,73** per il quale il patrocinatore del Comune di Fondo, avvocato Flavio Maria Bonazza come riportato nella nota pervenuta via e mail in data 3 febbraio 2015 prot. n. 732, ha chiesto alla stessa ITAS l'immediato versamento a favore del Comune di Fondo;

Vista infine la specifica di parcella pervenuta in data 7 gennaio 2015, prot. n. 52 con la quale l'avv. Flavio Maria Bonazza chiede la liquidazione dell'importo di Euro 5.200,00 oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) e quindi per un importo complessivo di Euro **6.601,30** di cui Euro 3,54 per rimborso spese a saldo dell'attività svolta per il patrocinio del Comune di Fondo nella causa in appello e corrispondente agli importi riportati nella deliberazione n. 136 di data 17 ottobre 2013 di affidamento dell'incarico;

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per la liquidazione a favore dell'Avvocato Flavio Maria Bonazza dell'importo di Euro 6.601,30 come riportato nella nota di data 7 gennaio 2015 precisando che la stessa, in considerazione anche dell'erronea imputazione contabile del saldo della competenze di primo grado, è imputata per l'importo di Euro 2.779,38 sulla disponibilità dell'impegno assunto con la deliberazione n. 136 di data 17 ottobre 2013 al capitolo 490 dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015, gestione residui passivi 2013 e per l'importo di Euro 3.821,92 sulla disponibilità dell'impegno assunto con la deliberazione n. 12 di data 2 febbraio 2010, successivamente integrata con la deliberazione n. 190 di data 30 dicembre 2010 al capitolo 490 dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015, gestione residui passivi 2010, dichiarandolo insussistente per il rimanente importo di Euro 2.752,08 e dovuto ad economia di spesa;

Dato atto che la prestazione non è soggetta alla Legge 163/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti come specificato nella circolare del Consorzio dei Comuni n. 36/2011 in quanto l'Autorità, riprendendo l'interpretazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 19/2009/PAR, definisce il patrocinio legale come il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale;

Considerato inoltre al pagamento non trovano applicazioni le speciali procedure previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in quanto si tratta di liquidazione a favore di professionista;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dagli articolo 11 e 12 DPR n. 28 maggio 2005, n. 4/L, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 216 di data 24 dicembre 2014, ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 60 di data 29 maggio 2014 e nei limiti dell'esercizio provvisorio 2015, gli incarichi ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione del presente atto che deve intendersi in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3; nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 5 febbraio 2013, n. 1;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. Di prendere atto che in merito all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento – sezione staccata di Cles - n. 134/2012 di data 18 dicembre 2012 promessa dall'ITAS Assicurazioni con sede in Trento la Corte d'Appello con propria sentenza n. 352/2014 di data 4 dicembre 2014 depositata in data 17 dicembre 2014 ha così deciso:  
*“La Corte definitivamente pronunciandosi sulla causa iscritta al n. 183/13 rg. così prevede*
  - 1) *in parziale riforma della sentenza n. 132/2012, che nel resto conferma, limita nella somma di Euro 25.150, l'obbligo della compagnia a tenere indenne il Comune di Fondo per i danni di cui è causa;*
  - 2) *condanna l'Itas Mutua alla rifusione in favore del Comune di Fondo delle spese di entrambi i gradi liquidate, quanto al primo grado, nella stessa misura già liquidata dal Tribunale e, quanto al secondo, nella complessiva somma di euro 3.770,00 oltre gli accessori di legge e rimborso forfettario 15%;*
  - 3) *condanna il Comune di Fondo alla restituzione in favore dell'Itas Mutua spa della somma di Euro 6.724,25 oltre gli interessi legali dal pagamento al saldo;*
2. Di dare atto che sulla base del dispositivo della sentenza della Corte di Appello, sopra richiamata e di quanto disposto dal Giudice di primo grado e tenendo conto delle compensazioni delle posizioni delle parti, il Comune di Fondo vanta un credito dall'ITAS Mutua Assicurazioni dell'importo complessivo **4.402,73** per il quale il patrocinatore del Comune di Fondo, avvocato Flavio Maria Bonazza come riportato nella nota pervenuta via e mail in data 3 febbraio 2015 prot. n. 732, ne ha chiesto alla stessa ITAS l'immediato versamento a favore del Comune di Fondo dando atto che al relativo accertamento si provvederà con specifico provvedimento ad avvenuto versamento dell'importo da parte dell'Itas incassando la stessa su specifico capitolo che sarà istituito sul bilancio 2015.
3. Di liquidare e pagare all'avv. Flavio Maria Bonazza l'importo di Euro 5.200,00 oltre gli oneri di legge (I.V.A. ordinaria calcolata nell'aliquota del 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) e quindi per un importo complessivo di Euro **6.601,30** di cui Euro 3,54 per rimborso spese a saldo dell'attività svolta per il patrocinio del Comune di Fondo nella causa in appello e corrispondente agli importi riportati nella deliberazione n. 136 di data 17 ottobre 2013 di affidamento dell'incarico ed a saldo della specifica di parcella pervenuta in data 7 gennaio 2015, prot. n. 52.
4. Di dare atto che la spesa complessivo dell'importo di Euro 6.601,30, a parziale rettifica della precedente deliberazione n. 32 di data 10 aprile 2014, in considerazione anche dell'erronea imputazione contabile del saldo della competenze di primo grado, è imputata per l'importo di Euro 2.779,38 sulla disponibilità dell'impegno assunto con la deliberazione n. 136 di data 17 ottobre 2013 al capitolo 490 dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015, gestione residui passivi 2013 e per l'importo di Euro 3.821,92 sulla disponibilità dell'impegno assunto con la

deliberazione n. 12 di data 2 febbraio 2010, successivamente integrata con la deliberazione n. 190 di data 30 dicembre 2010 al capitolo 490 dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015, gestione residui passivi 2010, dichiarandolo insussistente per il rimanente importo di Euro **2.752,08** e dovuto ad economia di spesa.

5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
6. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
  - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
  - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
    - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10."**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario comunale.

Fondo, 19.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to - dott. Luca Santini –

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.

Si attesta la copertura finanziaria – art. 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3

<b>Importo</b>	<b>impegno</b>	<b>Capitolo</b>
2.779,38	2013/555/1	490/2013
3.821,92	2010/7/737	490/2010

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Fondo 19/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to – Albanese Claudio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to – Bonadiman Remo -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to – dott. Luca Santini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fondo, lì 07/03/2015

IL SEGRETARIO  
- dott. Luca Santini -

---

#### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

**(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7)**

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1, modificato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

IL SEGRETARIO  
f.to - dott. Luca Santini -

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 07/03/2015

Termine pubblicazione addì, lì 06/03/2015

IL SEGRETARIO  
f.to - dott. Luca Santini -